



Al Dsga
A tutto il personale
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
All'albo

OGGETTO: graduale ripresa delle attività in presenza e comunicazione per lavoratori "Fragili"

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 - DPCM 26 aprile 2020: *"è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

Visto l'art. 263 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020: *1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.*

Le attività in presenza potranno gradualmente riprendere nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. Disposizioni specifiche saranno emanate successivamente sulla base delle specifiche esigenze di funzionamento degli uffici, delle attività e di apertura al pubblico.

In vista della graduale ripresa delle attività in presenza, si rende noto che il **medico competente** ha comunicato che le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da Covid-19 sono:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino Dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale o surrenale cronica ;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);



- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- Reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili);

L'elenco è solo indicativo e non è certo esaustivo, un fattore importante è la presenza di più patologie (comorbidità).

Il personale che dovesse ritenere di rientrare nella categoria del "lavoratore fragile" in quanto affetto da patologie a rischio:

1) può rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;

2) dovrà comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi e se in possesso del riconoscimento di disabilità L.104/1992. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI (come il lavoro agile, ecc.);

3) il lavoratore che non rientra nei punti 1) e 2) di cui sopra **deve far richiesta all'azienda di visita prevista dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008, dove verrà valutata dal medico competente la documentazione che certifica le sue patologie e verrà rivalutata l'idoneità alla mansione.**

Il medico competente è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione di cui il personale avesse bisogno.

I lavoratori sono cortesemente invitati a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità a recarsi al lavoro sulla base di quanto sopra.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Daniela Marzani

Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39